

ORDINANZA MUNICIPALE SUI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ED ALLE MANIFESTAZIONI

del 19 novembre 2014

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 165 e 192 LOC, l'art. 44 RALOC e gli artt. 133 e 134 ROC ;

risolve:

CAPITOLO I

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare il versamento di contributi a favore delle associazioni, degli enti e delle società che svolgono attività sportive, ricreative, sociali e culturali nel Comune di Bissone.

Art. 2 Campo di applicazione

L'Ordinanza si applica a tutte le richieste di contributo presentate dalle associazioni, dagli enti, dalle società e dai privati con sede/domicilio nel Comune di Bissone ed alle richieste di contributo a favore di altri terzi, che organizzano attività sportive, ricreative, sociali e culturali a Bissone.

CAPITOLO II

BENEFICIARI

Art. 3 Beneficiari

1. Per beneficiari si intendono le associazioni, gli enti, i privati e le società.
2. Possono ottenere il contributo:
 - a) i beneficiari con sede/domicilio a Bissone che svolgono attività per la terza età;
 - b) i beneficiari con sede/domicilio a Bissone che svolgono attività sportive;
 - c) i beneficiari con sede/domicilio a Bissone che svolgono attività per le famiglie e la scuola;
 - d) i beneficiari con sede/domicilio a Bissone che svolgono feste in piazza o altre manifestazioni;
 - e) altri beneficiari non aventi sede/domicilio a Bissone che svolgono le attività o le manifestazioni dei beneficiari che precedono.

CAPITOLO III

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 4 Contributi per la terza età a) ordinario

b) per attività

1. Il sussidio annuo ordinario per la copertura delle spese fisse del beneficiario è deciso dal Municipio, sulla base delle attività svolte e sull'analisi del bilancio consuntivo, fino ad un massimo di CHF 300.00.
2. Il contributo per le attività viene deciso dal Municipio sulla base del credito concesso nel preventivo comunale dell'anno di pertinenza.

Art. 5 Contributi per attività sportive

Il contributo per le attività viene deciso dal Municipio sulla base del credito concesso nel preventivo comunale dell'anno di pertinenza.

Art. 6 Contributi per attività alle famiglie e la scuola a) ordinario

b) per attività

1. Il sussidio annuo ordinario per la copertura delle spese fisse del beneficiario è deciso dal Municipio, sulla base delle attività svolte e sull'analisi del bilancio consuntivo, fino ad un massimo di CHF 300.00.
2. Il contributo per le attività viene deciso dal Municipio sulla base del credito concesso nel preventivo comunale dell'anno di pertinenza.

Art. 7
Contributi per feste e manifestazioni
 a) ordinario

1. Il sussidio annuo ordinario per la copertura delle spese fisse del beneficiario è deciso dal Municipio, sulla base delle attività svolte e sull'analisi del bilancio consuntivo, fino ad un massimo di CHF 300.00.

b) per attività

2. Il contributo per le attività viene deciso dal Municipio sulla base del credito concesso nel preventivo comunale dell'anno di pertinenza.

Art. 8
Contributi a terzi per le attività, feste e manifestazioni

Il contributo per le attività viene deciso dal Municipio sulla base del credito concesso nel preventivo comunale dell'anno di pertinenza

Art. 9
Esclusione

Sono esclusi dal contributo:

- a) i richiedenti (individuali o società), che perseguono essenzialmente scopi di lucro o interessi propri o dei loro membri;
- b) i partiti ed i gruppi politici.

Art. 10
Finanziamento

L'importo a disposizione del Municipio per il versamento dei contributi previsti dalla presente Ordinanza è stabilito annualmente nel preventivo del Comune.

CAPITOLO IV

DOMANDA

Art. 11
Domanda
 a) del contributo ordinario

1. La domanda per il contributo ordinario deve essere inviata alla Cancelleria comunale entro la fine del mese di gennaio, per mezzo del modulo ufficiale, unitamente ai seguenti documenti:
 - statuto dell'associazione, dell'ente o della società;
 - organigramma indicante le persone responsabili ed i loro recapiti;
 - coordinate bancarie o postali;
 - polizza dell'assicurazione di responsabilità civile;
 - bilancio consuntivo.

Il modulo ufficiale deve essere debitamente compilato e sottoscritto da una persona avente diritto di firma e deve contenere un'illustrazione dettagliata dell'attività svolta.

2. Ad ogni ulteriore richiesta per gli anni successivi dovrà essere inviato il modulo ufficiale, con allegato il bilancio consuntivo e le eventuali modifiche dello statuto, degli organi sociali, delle coordinate bancarie / postali o della polizza assicurativa di responsabilità civile.

b) del contributo per attività

3. La domanda per il contributo alle attività deve essere inviata alla Cancelleria comunale, almeno 30 giorni prima della stessa, per mezzo del modulo ufficiale, unitamente ai seguenti documenti:
 - polizza dell'assicurazione di responsabilità civile;
 - bilancio preventivo indicante il fabbisogno e gli eventuali finanziamenti di terzi;
 - descrizione dell'attività.

Il modulo ufficiale deve essere debitamente compilato e sottoscritto da una persona avente diritto di firma.

Art. 12
Domande tardive

Domande tardive verranno valutate di volta in volta, senza nessuna garanzia di finanziamento e solamente se l'importo a preventivo non sia stato superato.

Art. 13¹
Decisione municipale
Contenzioso
Modalità di pagamento

1. L'applicazione della presente Ordinanza è delegata alla Cancelleria comunale, unitamente al Capo Dicastero competente.
2. Le decisioni saranno adottate dal Municipio tenendo conto:
 - dell'importo esposto a preventivo;
 - di una ripartizione equa ed in particolare sulla base del grado di coinvolgimento della popolazione di Bissone nelle varie attività;
 - dell'entità della domanda.
3. Ogni domanda verrà riesaminata annualmente dal Municipio.

4. Se la domanda è accolta il contributo ordinario verrà versato entro la fine del mese di marzo, a condizione che sia approvato il preventivo dell'anno di riferimento conformemente all'art. 10 della presente Ordinanza.

Per le domande di contributo per attività, le stesse vengono evase entro 10 giorni; il pagamento viene eseguito dopo la crescita in giudicato della decisione, riservata l'approvazione di cui all'art. 10 della presente Ordinanza.

5. Contro la decisione della Cancelleria comunale riguardante l'erogazione dei contributi è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 10 giorni dalla notifica.
6. Contro la decisione su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della Legge Organica Comunale.

Art. 14²
Revoca e restituzione

1. I contributi che non sono stati utilizzati dai beneficiari per gli scopi prefissati, sono da restituire al Municipio.
2. La restituzione deve avvenire entro 10 giorni dall'intimazione della decisione.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
Sorveglianza

Il Municipio sorveglia l'operato della Cancelleria comunale e può effettuare controlli in ogni momento.

Art. 16
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza Municipale del 09.02.2014 sui sussidi alle attività sportive, ricreative, sociali e culturali ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 17
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto 1° gennaio 2015, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 18
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 21 novembre 2014 al 21 dicembre 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco	Il Segretario
Sergio De Toni	Fabrizio Gervasoni

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 884/2014.

Note:

¹Art. 13 cpv. 4 e 5 modificato dal Municipio con RM 651/2015 pubblicata agli albi comunali dal 07.09.2015 al 07.10.2015.

²Art. 14 cpv. 2 modificato dal Municipio con RM 651/2015 pubblicata agli albi comunali dal 07.09.2015 al 07.10.2015.